

N. R.G. 12478/2019



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI VENEZIA**  
**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA**

Composto dai seguenti Magistrati:

dr. Luca BOCCUNI	PRESIDENTE REL.
dr.ssa Lisa TORRESAN	GIUDICE
dr. Fabio DORO	GIUDICE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile promossa

DA

LUCIO CATONE, rappresentato e difeso in giudizio dall'avv.to Massimo Campailla, con domicilio presso la cancelleria dell'intestato Ufficio, in forza di procura unita all'atto di citazione;

ATTORE

CONTRO

GIORGIO NALIO, ALESSANDRO NALIO e MOTOR BADIA CLASSIC S.R.L., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in Castelmassa (RO), rappresentati e difesi in giudizio dall'avv.to Maria Angela Costa, con domicilio eletto presso il suo studio in Rovigo, via De Amicis n. 2, in forza di procura unita agli atti;

CONVENUTI

**CONCLUSIONI DELL'ATTORE:**

“Nel merito, in via principale, accertato il diritto del sig. Lucio Catone a ricevere il pagamento dell'importo di euro 44.000,00.= in ragione del contratto di conto vendita di data 16.10.2016 e della dichiarazione apposta in calce allo stesso in data 25.5.2017, condannare Motor Badia Classic srl, il sig. Giorgio Nalio ed il sig. Alessandro Nalio, in solido ovvero in alternativa tra loro, ognuno in ragione delle rispettive responsabilità occorse nella vicenda *de qua*, al pagamento, in favore di Lucio Catone, anche a titolo di responsabilità extracontrattuale, della somma di euro 44.000,00.=



ovvero condannarli al pagamento della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di sottoscrizione del contratto in data 16.10.2016 ovvero dalla dichiarazione apposta in calce allo stesso in data 25.5.2017 ovvero dal deposito del bilancio di liquidazione. Il tutto con condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite, comprensive di compensi, spese generali, spese vive, oltre IVA e CPA, relative sia al presente giudizio che alla fase introduttiva del procedimento di negoziazione assistita, da liquidarsi anche ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 D.L. 132/2014 e 96 cpc, in ragione dell'ingiustificato rifiuto opposto da controparte all'invito alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita, nonché con condanna delle parti convenute al rimborso dei compensi del CTU nominato dal Tribunale anticipati dall'attore.

### **CONCLUSIONI DEI CONVENUTI:**

“Accertata l'estraneità ai fatti della società Motor Badia Srl e, ancor più della convenuta Motor Badia Classic srl e, quindi, dei soci, rigettarsi le domande attoree”.

### **FATTO E DIRITTO**

Con atto di citazione del 26.11.2019, regolarmente notificato, Lucio Catone ha allegato che, con contratto di data 16.10.2016, avrebbe affidato a certa Motor Badia srl, ora cessata, la propria vettura Dino Spider, targata RE602868, telaio n. 0000342, affinché la medesima fosse veduta per suo conto al prezzo non inferiore ad euro 140.000,00.=, prevedendosi come la stessa società nulla avrebbe ricevuto a titolo di provvigione su detto prezzo minimo.

L'attore ha rammentato che la vettura sarebbe stata effettivamente venduta in data 22.5.2017 a certo Guido Maurizio Gallini, ciò risultando dalla visura del P.R.A. e dal sistema informativo A.C.I., così versando Motor Badia un primo acconto all'attore medesimo e chiedendo dilazione per versare il residuo dovuto ricavato dalla vendita per euro 44.000,00.=, come confermato dalla dichiarazione scritta aggiunta in calce al contratto di Giorgio Nalio, allora legale rappresentante di Motor Badia srl.

Lucio Catone ha lamentato che Motor Badia sarebbe stata cancellata dal registro imprese, a seguito di liquidazione durata appena sette giorni, risultando costituita dal menzionato Giorgio Nalio e da Alessandro Nalio, rispettivamente detentori del 70 % e del 30 % del capitale, mai avendo saldato il suo debito residuo per la vendita della vettura, addirittura neppure risultando al relativo bilancio di esercizio l'incasso dell'importo ottenuto con la vendita in conto ed il debito ancora sussistente verso l'attore.



Dopo avere rammentato che Giorgio Nalio e Alessandro Nalio risulterebbero soci in altre società, peraltro gestite in modo irregolare, Lucio Catone ha evidenziato che pochi mesi prima della sottoscrizione del contratto in conto vendita, Alessandro Nalio avrebbe costituito certa Motor Badia Classic srl, avente la stessa sede legale ed oggetto sociale di Motor Badia srl e quale suo referente agli acquisti proprio Giorgio Nalio, amministratore della società poi estinta.

Ciò premesso, l'attore ha convenuto in giudizio Motor Badia Classic, sulla scorta dell'asserzione secondo cui la stessa, avendo acquisito l'azienda della società estinta, sarebbe subentrata nel relativo debito; gli *ex* soci di Motor Badia srl, Alessandro Nalio e Giorgio Nalio, dovendo i medesimi rispondere a seguito dell'estinzione della società dei debiti della medesima; Giorgio Nalio in qualità di amministratore e liquidatore di Motor Badia per non avere provveduto al pagamento del dovuto, dovendo rispondere dell'illecito anche il socio che vi avrebbe volontariamente contribuito. Lucio Catone ha, così, chiesto la condanna dei predetti al pagamento della somma di euro 44.000,00.=, oltre accessori.

Si sono costituiti i convenuti tutti, osservando che, ricevuto l'incarico di vendere la vettura oggetto di lite, nel mese di maggio del 2017 sarebbe pervenuta la proposta da parte del signor Gallini Guido Maurizio di acquistarla al prezzo di euro 100.000,00.=, di modo che, vista la differenza rispetto a quanto richiesto dal venditore, i due sarebbero stati direttamente messi in contatto conducendo tra loro le trattative. Così, a detta dei convenuti, l'attore avrebbe accettato il minore importo che gli sarebbe stato versato in contanti dal signor Gallini, pur formalizzando i due il passaggio di proprietà per il minore importo dichiarato di euro 15.000,00.=. Disconosciuta da parte di Nalio Giorgio la propria grafia nella dichiarazione scritta aggiunta al contratto, i convenuti hanno negato il presupposto stesso delle domande attoree, ovvero la sussistenza di un credito verso Motor Badia srl, ora estintasi.

In ogni caso, Motor Badia Classic ha negato di dover rispondere di alcun debito della società estinta, non trovando applicazione l'art. 2560 cc, invocato da controparte, non risultando detto debito dalle scritture contabili di Motor Badia. A loro volta Giorgio Nalio e Alessandro Nalio hanno negato di dover rispondere di qualsivoglia debito della società estinta, non avendo i medesimi ottenuto alcunché in ragione della liquidazione, come attestato nel relativo bilancio finale.

Preliminarmente, deve osservarsi che i titoli che vengono fatti valere in giudizio da parte di Lucio Catone sono sostanzialmente due: l'uno di natura contrattuale e l'altro di natura extracontrattuale.

In particolare, nei confronti di Motor Badia Classic, previo accertamento della sussistenza dell'allegata cessione dell'azienda di Motor Badia, nonché nei confronti dei soci della società estinta originaria asserita debitrice, il titolo azionato è eminentemente fondato sull'affermato



inadempimento del contratto di mandato a vendere, essendo tenuta la mandataria a rimettere al mandante per conto del quale avrebbe concluso il contratto, quanto ricevuto a titolo di corrispettivo dalla vendita.

Diversamente, nei confronti di Giorgio Nalio, amministratore e liquidatore della società estinta, la pretesa vede come titolo la responsabilità gestoria arrecante danno al creditore che, considerata l'insufficienza del patrimonio delle società, cagionata dalla condotta dell'organo amministrativo, non ha potuto in tutto o in parte ottenere soddisfazione del suo credito. Per detta responsabilità extracontrattuale, in ipotesi, dovrebbe rispondere anche il socio che avrebbe intenzionalmente contribuito ad arrecare danno al creditore sociale.

Nell'uno come nell'altro caso, il presupposto fondante le domande azionate in giudizio è costituito dalla sussistenza del credito di euro 44.000,00.=, asseritamente rimasto insoddisfatto a seguito della vendita dell'autovettura.

E' dato documentale che Motor Badia srl ha ricevuto l'incarico da parte di Lucio Catone di vendere per suo conto la vettura Fiat Dino Spider tg. RE602868 per il prezzo minimo di euro 140.000,00.=, sorgendo l'obbligo per la mandataria di rimettere al mandante il corrispettivo ricevuto una volta intervenuta la vendita, a norma dell'art. 1713 cc.

Le prove acquisite in giudizio smentiscono in modo certo le difese spese in argomento dai convenuti ovvero che, nonostante la conclusione del contratto, in realtà Motor Badia srl non avrebbe provveduto ad incassare dal compratore alcunché, posto che il medesimo, a seguito trattative intercorse direttamente tra Guido Maurizio Gallini e Catone Lucio, avrebbe direttamente versato all'attore il prezzo concordato per importo inferiore rispetto a quello indicato nel contratto di conto vendita.

In effetti, Guido Maurizio Gallini, sentito come testimone, ha dichiarato di conoscere Giorgio Nalio e di avere trattato con il medesimo per l'acquisto della vettura in discussione concordando il prezzo di euro 150.000,00.= che il medesimo ha provveduto a versare in contanti nelle mani dello stesso Giorgio Nalio, essendo la proposta intestata a Motor Badia, società che il teste afferma conoscere essere stata di Nalio Giorgio ed Alessandro. Peraltro, il testimone ha aggiunto che, durante le trattative per l'acquisto della vettura, mai avrebbe incontrato Lucio Catone con il quale neppure avrebbe mai avuto alcun contatto telefonico, negando di aver trattato direttamente con il medesimo per il ridetto acquisto.

Da quanto emerso in sede istruttoria, in forza di detta decisiva deposizione testimoniale, risulta che Motor Badia ha trattato la vendita della vettura per il tramite del suo legale rappresentante che ne avrebbe incassato il relativo prezzo che pacificamente non è stato versato integralmente nelle mani del mandante, viste le difese spese dai convenuti.



Peraltro, la teste Dalle Donne Chiara ha potuto riferire di avere assistito a colloquio tra Giorgio Nalio e Lucio Catone nel maggio del 2017 in cui l'attore avrebbe richiesto al convenuto quando avrebbe potuto ottenere la rimessione delle somme ancora spettanti e incassate per la vendita della sua vettura. La testimone significativamente ha affermato che Nalio Giorgio nell'occasione rispose che avrebbe provveduto al pagamento rateale dell'importo ancora rimanente a credito di Lucio Catone di circa 40.000,00.=, la testimone non rammentando esattamente la cifra.

Come già osservato, il contratto di conto vendita del 16.10.2016 riporta una aggiunta a penna "22/05/2017 resta da pagare 44.000 con assegno circolare" e benché Giorgio Nalio abbia disconosciuto la sua grafia, disponendosi così consulenza grafica dell'ufficio, il medesimo, pur più volte convocato per il rilascio dei necessari saggi grafici di comparazione, non ha mai presenziato all'incombente, rendendosi irraggiungibile per il suo stesso difensore.

Ebbene, la condotta del convenuto deve essere valutata ai sensi dell'art. 219 comma 2 cpc, di modo che può reputarsi provato, considerati gli elementi già evidenziati, non solo che Motor Badia, per il tramite del suo amministratore, non ha versato il residuo corrispettivo incassato per conto del mandante, ma anche che il credito residuo vantato dall'attore può quantificarsi nell'importo di euro 44.000,00.=.

Come accennato, le domande di condanna che l'attore ha proposto nei confronti di Motor Badia Classic srl e dei soci della estinta Motor Badia srl sono fondate sul medesimo titolo contrattuale vantato verso quest'ultima società, presupponendo la prima di esse che nel debito sia subentrata la società di nuova costituzione, ai sensi dell'art. 2560 cc, e la seconda che i soci della debitrice cancellata debbano rispondere per quanto ricevuto all'esito della liquidazione della medesima, a norma dell'art. 2495 cc.

La prima di dette domande presuppone necessariamente la prova che tra Motor Badia e Motor Badia Classic vi sia stata una cessione di azienda, seppure per fatti concludenti e non formalizzata, successivamente al sorgere del debito in capo alla cedente, dovendo del medesimo rispondere la cessionaria. L'attore indica come elementi presuntivi da cui desumere detta cessione di azienda, il fatto che vi sarebbe stato un rapporto di stretta connessione tra le due imprese, determinato dall'avere la cedente e la cessionaria mantenuto sostanzialmente la medesima ragione sociale; il fatto che le due società avrebbero il medesimo oggetto ed opererebbero nel medesimo mercato; il fatto l'asserita cessionaria opererebbe presso lo stesso luogo ove aveva sede la società cancellata; il fatto che Alessandro Nalio, già socio di Motor Badia sarebbe amministratore di Motor Badia Classic, mentre Giorgio Nalio, già amministratore e liquidatore della società estinta, sarebbe il referente della nuova società; il fatto che le due società avrebbero il medesimo recapito telefonico.



In punto, deve evidenziarsi che, in effetti, il creditore, può dare prova anche presuntiva della cessione dell'azienda o di suo ramo, al fine di esercitare il credito nei confronti dell'impresa cessionaria. Sebbene, nessuno degli elementi presuntivi indicati dall'attore sia stato oggetto di specifica e tempestiva contestazione da parte dei convenuti, va tuttavia rilevato che dalle allegazioni attoree si desume che l'atto di cessione dell'azienda non sarebbe intervenuto al momento della costituzione di Motor Badia Classic, dato che è allegato come le due imprese, fin dalla costituzione di quest'ultima, sarebbero tra loro sovrapponibili dal punto di vista soggettivo, non essendovi alterità tra le medesime ed essendo l'una continuazione dell'altra.

L'attore deduce che Motor Badia Classic è stata costituita qualche mese prima della stipula del contratto di conto vendita e, quindi, prima dell'assunzione degli obblighi rimasti inadempiti da parte della mandataria, risultando carente uno dei presupposti in forza dei quali il cessionario debba rispondere dei debiti del cedente, ovvero la sussistenza del debito in capo alla cedente al momento della cessione.

Analogo rigetto deve subire la domanda di condanna proposta nei confronti degli *ex* soci di Motor Badia srl, secondo il disposto dell'art. 2495 cc, secondo cui, ferma l'estinzione della società, dopo la cancellazione, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino a concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione. L'assunto attoreo è che, avendo Motor Badia ricevuto l'importo in contanti di euro 150.000,00.=, secondo quanto affermato dal testimone già citato, e non risultando detto incasso dai bilanci della società, di detto importo si sarebbero avvantaggiati come ricavo occulto i soci all'esito della liquidazione, essendo tenuti i medesimi a rispondere del mancato pagamento in favore dell'attore della somma minore di euro 44.000,00.=.

La questione è che il teste Guido Maurizio Gallini ha affermato di avere provveduto al pagamento in contanti dell'importo indicato nelle mani di Nalio Giorgio, pur amministratore di Motor Badia srl, ma non è affatto provato che detto importo sia stato poi versato dall'amministratore della società alla società medesima, circostanza non solo improbabile, visto il mezzo di pagamento prescelto e il fatto che al P.R.A. la vendita risulta essere stata effettuata per l'importo minore di euro 15.000,00.=, ma anche da escludersi in ragione del fatto che la documentazione contabile ed i bilanci della società non danno alcuna menzione di detto incasso. La circostanza esclude che vi sia prova che Nalio Giorgio e Nalio Alessandro, quali soci della estinta Motor Badia srl, all'esito della liquidazione abbiano ottenuto un riparto di attivo occulto della società non risultante a bilancio finale.

Diversamente deve opinarsi in riferimento alla domanda di risarcimento del danno proposta da Lucio Catone nei confronti di Nalio Giorgio in qualità di amministratore di Motor Badia.



La domanda è chiaramente azionata ai sensi dell'art. 2394 cc, applicabile anche alle società a responsabilità limitata. La norma in commento prevede che gli amministratori rispondano verso i creditori per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione del patrimonio sociale e che l'azione possa essere proposta quando il patrimonio della società risulti insufficiente al soddisfacimento del credito a causa dell'inadempimento degli obblighi conservativi indicati.

Come detto, risulta provato che Giorgio Nalio, quale amministratore di Badia Motor per la quale ha agito, nell'esecuzione del mandato a vendere ha provveduto a concludere il contratto con l'acquirente cedendo la vettura dell'attore, ma incassando in contanti l'importo di euro 150.000,00.=. Detto importo non risulta in alcun modo transitato per cassa o in banca di Motor Badia srl. In altre parole, l'amministratore della società, una volta ricevuto il pagamento e non versandolo alla società dal medesimo amministrata, ha violato consapevolmente e volontariamente gli obblighi conservativi del patrimonio sociale, privando la società della consistente somma che avrebbe potuto essere sufficiente a garantire il soddisfacimento del minore credito del mandante.

Il credito risarcitorio di Lucio Catone verso Nalio Giorgio è, dunque, pari ad euro 44.000,00.=, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT dal fatto alla presente pronuncia ed interessi compensativi annui al tasso legale calcolati sino all'effettivo saldo sulla predetta somma progressivamente rivalutata.

Quanto alla domanda di condanna proposta nei confronti di Nalio Alessandro, asseritamente corresponsabile dell'illecito dell'amministratore, deve osservarsi che in atti non è fornito alcun elemento decisivo per affermare la sussistenza di alcuna condotta dolosa o quantomeno colpevole del socio che abbia contribuito causalmente ad arrecare danno all'attore. Lo stesso Alessandro Nalio, in sede di interpello, ha affermato di non essersi occupato dell'operazione oggetto di lite, non emergendo dall'interrogatorio formale del convenuto alcun elemento che convinca della sua responsabilità, non essendo sufficiente il fatto che il medesimo sia figlio dell'altro convenuto.

Infine, deve essere rigettata anche la domanda subordinata proposta ai sensi dell'art. 2041 cc nei confronti di Alessandro Nalio, non solo per il difetto del presupposto della residualità dell'azione, residualità che non può affermarsi in ragione del rigetto delle altre domande che sono state proposte nei confronti del medesimo e ritenute infondate, ma anche in ragione del fatto che non vi è alcuna prova in atti che lo stesso abbia ricevuto un qualche personale arricchimento dal depauperamento del patrimonio di Lucio Catone.

In conclusione, può essere accolta la sola domanda proposta nei confronti di Nalio Giorgio, dovendosi rigettare le domande azionate nei confronti di Motor Badia Classic e Nalio Alessandro.

Le spese di lite seguono la soccombenza, ivi comprese quelle liquidate in favore del CTU in corso di causa.



**P.Q.M.**

Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, definitivamente pronunciando e rigettata ogni diversa domanda e difesa, così provvede:

1. condanna il convenuto Giorgio Nalio a pagare in favore dell'attore Lucio Catone la somma di euro 44.000,00.=, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT dal fatto alla presente pronuncia ed interessi compensativi annui al tasso legale calcolati sino all'effettivo saldo sulla predetta somma progressivamente rivalutata;
2. condanna il convenuto Giorgio Nalio a pagare in favore dell'attore le spese di lite che si liquidano in euro 7.616,00.= per compensi professionali ed euro 1.099,65.= per esborsi, oltre accessori di legge;
3. condanna l'attore Lucio Catone a pagare in favore dei convenuti Alessandro Nalio e Motor Badia Classic srl le spese di lite che si liquidano in euro 5.077,34.= per compensi professionali, oltre accessori di legge;
4. pone a definitivo carico del convenuto Giorgio Nalio quanto liquidato in favore del CTU in corso di causa.

Venezia, 20 dicembre 2023

Il Presidente est.  
Dr. Luca Boccuni

